

# Le normative internazionali ed europee contro la discriminazione razziale



*Perugia, 12 ottobre 2017*

**Massimo Bartoli**

**Università degli Studi di Perugia**

# La definizione di “razza” (Enc. Treccani)

- Raggruppamento di individui che presentano un insieme di caratteri fisici ereditari comuni. Nel caso dell'uomo, tali caratteri si riferiscono a caratteristiche somatiche (colore della pelle, tipo di capelli, forma del viso, del naso, degli occhi ecc.), indipendentemente da nazionalità, lingua, costumi, ma il concetto di r. umana è considerato destituito di validità scientifica, dacché l'antropologia fisica e l'evoluzionismo hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Al contrario, i gruppi umani mutano e interagiscono continuamente, tanto che la moderna genetica di popolazioni si focalizza su modelli di distribuzione di geni specifici anziché su categorie razziali create artificialmente

## ... segue

- In ambito zoologico si parla di **razza** nel caso di popolazioni di **animali addomesticati** sui quali l'uomo ha operato la selezione di caratteristiche genetiche peculiari. Negli animali **non addomesticati**, le popolazioni regionali differenti tra loro per alcune caratteristiche, dovute alla concentrazione di particolari geni come risultato di adattamenti alle condizioni ambientali, sono invece chiamate *sottospecie*.

# Premesse necessarie

- Le caratteristiche essenziali della Comunità internazionale e del Diritto internazionale - D.I. (*soggetti, fonti, limiti operativi*)
- L'evoluzione del D.I. dal secondo dopoguerra: multilateralismo, cooperazione e diritti umani
- Il Diritto UE ed i diritti umani. I limiti del “funzionalismo” ed i pregi della sovranazionalità

# La Comunità internazionale ed il D.I.

- “Ribaltamento” dei soggetti giuridici (*persona fittizia* di Hobbes). I soggetti del D.I.
- Il principio di **effettività** (v. tuttavia *dottrina Stimson* 1932) ed **apporti ideologici** (autodeterminazione e soggettivismo liberaldemocratico)
- L'ordinamento della Comunità internazionale (produzione, accertamento e attuazione diritto): **orizzontalità** (rapporti sinallagmatici) e **decentramento** (ad eccezione dell'uso della forza)
- Rapporti tra norme internazionali e norme interne

## ... segue

- Le **fonti** del D.I. (limite dello *jus cogens* alla libertà del multilateralismo, Conv. Vienna 1969, artt. 53 e 64)
- Il **“nuovo” D.I.** – diritti umani (v. tuttavia art. 2, par. 7 Carta ONU) e crimini internazionali (responsabilità collettiva + responsabilità individuale), Tribunali *ad hoc* e CPI
- **“Crimini contro l’umanità”** – Le persecuzioni razziali. Imprescrittibili. Intento discriminatorio in un contesto di sistematicità e larga scala, in cui anche un singolo comportamento può configurarsi come crimine (anche per «colpa con previsione»)
- **Nome “erga omnes”** (caso *Barcelona Traction*, CIG 1970): diritti solidali

# Le norme “solidali” ex Sent. CIJ *Barcelona Traction* (1970)

- 34. *“Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. Some of the corresponding rights of protection have entered into the body of general international law (Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred by international instruments of a universal or quasi-universal character”*

# L'ordinamento della UE

- Principio **funzionalista**: limiti nella tutela dei diritti umani
- Organizzazione **sovranazionale**: norme vincolanti e strumenti “coercitivi”
- Destinatari anche gli **individui**: diritti “giustiziabili”

# La non discriminazione nel panorama generale

- **Il diritto** a non essere discriminati per la propria origine è ormai riconosciuto ampiamente, riportato in tutti i documenti internazionali di tutela dei diritti umani. Centralità, in ambito ONU, della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale, obiettivo primario fin dalla sua costituzione
- L'Assemblea Generale ha convocato su tali temi tre Conferenze mondiali (1978, 1983 e 2001), e proclamato tre Decenni dedicati alla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale (1973-1982, 1983-1992 e 1994-2003)
- Si è proceduto ad individuare gruppi o categorie di persone a maggior rischio di discriminazione (donne, minori, disabili, lavoratori migranti) dedicando ad ognuno una convenzione *ad hoc*
- Essenzialmente, tali convenzioni ribadiscono, da un lato, di volta in volta il principio di non discriminazione rispetto al godimento di tutti i diritti umani per ogni categoria di persone individuata, mentre dall'altro tendono a connotare di maggiore specificità ai diritti umani generalmente riconosciuti sulla base delle circostanze e delle condizioni proprie dei singoli gruppi

# La Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali (1978)

- Adottata dalla Conferenza Generale dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura (XX sessione, Parigi, 27 novembre 1978)
- **Art. 1:** *“Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità”*
- **Art. 2, par. 1:** *“Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell'umanità”*

# Il divieto di discriminazione razziale nel D.I.

- **Convenzione repressione crimine di genocidio (1948)** (dolo «speciale» – intento distruttivo): def. di “genocidio” (**art. II**):

*“Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un **gruppo** nazionale, etnico, **razziale** o religioso, come tale:*

- a) uccisione di membri del gruppo;*
- b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;*
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;*
- d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;*
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.*

# Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)

- **Art. 1:** *“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”*
- **Art. 2:** *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di **razza**, di **colore**, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”*

# Convenzione europea dei diritti umani (1950)

- **art. 14: “Divieto di discriminazione”:** *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la **razza**, il **colore**, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”*
- Diritto rilevante soltanto in combinazione con una violazione di un altro diritto previsto dalla Convenzione

# Convenzione UNESCO contro la discriminazione nel settore dell'istruzione (1960)

- **Art. 1:** *“For the purpose of this Convention, the term “discrimination” includes any distinction, exclusion, limitation or preference which, being based on **race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic condition or birth, has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education ... (...)***”
- eliminare ed impedire la discriminazione e promuovere la parità di opportunità e di trattamento nell'istruzione, impegnando gli Stati Parte ad adottare politiche a ciò orientate: 1) abrogare o modificare tutte le disposizioni discriminatorie; 2) interrompere tutte le pratiche amministrative che comportino discriminazioni; 3) vietare qualunque trattamento diverso o preferenze basate esclusivamente sul fatto che un individuo appartiene ad un gruppo particolare (**Art. 3**)
- Il controllo dell'esecuzione della Convenzione è essenzialmente basato sulle relazioni presentate dagli Stati ad un Comitato Speciale sulle Convenzioni e le Raccomandazioni (**Art. 7**)
- Nel 1962 la Conferenza Generale dell'UNESCO adottò un Protocollo che istituiva una Commissione di Conciliazione e dei Buoni Uffici per cercare di dirimere eventuali dispute tra gli Stati Aderenti alla Convenzione

## **Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (I) e Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (II) (1966)**

- **Art. 2, par. 1.** *“Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla **razza**, il **colore**, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”*
- **Art. 4, par. 1 , Patto I** *“In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla **razza**, sul **colore**, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull’origine sociale”* (diff. con **art. 15 CEDU** )
- Comitato Diritti umani (+ I Protocollo opzionale)

## Convenzione Internazionale sull'Eliminazione e la Repressione del Crimine di Apartheid (1973)

- **Art. I.1:** “ *Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione dichiarano che l'apartheid è un **crimine contro l'umanità** e che gli atti disumani derivanti dalle politiche e dalle pratiche di apartheid e da altre politiche e pratiche simili di **segregazione e di discriminazione razziali**, definite all'articolo 2 della presente Convenzione, sono dei crimini che violano i principi del diritto internazionale ed in particolare le finalità ed i principi dello Statuto delle Nazioni Unite e costituiscono una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali*”
- **Art. II:** “*Ai fini della presente Convenzione, il termine ‘crimine di apartheid’, che comprende politiche e pratiche analoghe di segregazione e di discriminazione razziali, quali vengono praticate nell'Africa australe, designa oli **atti disumani** indicati qui appresso, commessi in vista di istituire e di mantenere la dominazione di un gruppo razziale di esseri umani su un qualsiasi altro gruppo razziale di essere umani e di opprimere sistematicamente quest'ultimo (...)*”

## ... segue

- Tra gli “atti disumani” di cui all’**art. II** spiccano :
- (c) *Prendere **misure, legislative o d'altro genere**, destinate ad impedire ad uno o più gruppi razziali di **partecipare** alla vita politica, sociale, economica e culturale del paese e **creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo** del gruppo o dei gruppi considerati, in particolare col privare i membri di uno o più gruppi razziali delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, del diritto a costituire sindacati riconosciuti, del diritto all'istruzione, del diritto di lasciare il proprio paese e di ritornarvi, del diritto alla libertà di residenza, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche*
- d) *Prendere misure, ivi comprese misure legislative miranti a dividere la popolazione secondo criteri razziali, creando **riserve e ghetti** separati per i membri di uno o più gruppi razziali vietando i matrimoni misti tra persone appartenenti a differenti gruppi razziali ed espropriando i beni immobili appartenenti ad uno o più gruppi razziali ed a membri ditali gruppi*
- **Art. VI:** *“Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione si impegnano ad accettare e ad eseguire, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite, le decisioni prese dal **Consiglio di Sicurezza** e miranti a prevenire, reprimere e punire il crimine di apartheid, e a cooperare all'esecuzione delle decisioni adottate da altri organi competenti delle Nazioni Unite per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione”*

- La tutela antidiscriminatoria del godimento delle libertà fondamentali è alla base anche della **Dichiarazione AG ONU sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo (1981)**
- Si ricorda anche la **Convenzione sulla Discriminazione in Materia di Lavoro** adottata nel 1958 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il cui art. 1 (a) qualifica la "discriminazione" come : *“ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla **razza**, il **colore**, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l'uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d'impiego o di professione”*

# Convenzione contro la discriminazione razziale (1965) - CIEDR

- **art. 1**, concetto di “discriminazione razziale” nei seguenti termini: *“ogni distinzione, restrizione o preferenza **basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica**, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica”*
- Il succ. Par. 4 specifica tuttavia che *“Non vanno considerate misure di discriminazione razziale le misure speciali adottate al solo scopo di assicurare un **adeguato progresso** ad alcuni **gruppi razziali** o etnici, **oppure a individui**, i quali per veder garantito un uguale godimento ed esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali necessitano di un qualsiasi livello di tutela risulti necessario, a condizione tuttavia che tali misure **non abbiano come conseguenza il mantenimento di diritti distinti per diversi gruppi razziali**, e che esse non vengano mantenute in vigore una volta raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse”*

## ... segue

- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx>)
- Composto da 18 esperti indipendenti che si riuniscono in sessione ordinaria due volte l'anno a Ginevra, con il compito di monitorare l'implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri
- Questi ultimi hanno l'obbligo di presentare al Comitato rapporti periodici (ogni 2 anni) sul modo in cui vengono garantiti i diritti sanciti nella Convenzione a livello nazionale, con relativo esame del Comitato e "osservazioni conclusive"
- Procedura di *early warning* (meccanismi prevenzione conflitti di larga scala)
- Esame di comunicazioni interstatali
- Esame di petizioni individuali
- Ricorso una volta esaurite le vie di ricorso interne unicamente in ragione della violazione di una norma dell'ICERD

# Si ricorda ...

- Consiglio diritti umani ONU - **Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia ed intolleranza**, il cui mandato è stato istituito nel 1993
- [http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/What areHumanRights.aspx](http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/What%20areHumanRights.aspx)

# UE e discriminazione razziale – Diritto Primario

- **TUE, art. 2:** *“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone **appartenenti a minoranze**. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla **non discriminazione**, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”* (v. collegamento con art. 7)
- **TUE, art. 3, par. 3, c.1:** *“L'Unione combatte **l'esclusione sociale e le discriminazioni** e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”*
- **TUE, art. 3, par. 5:** *“Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei **principi della Carta delle Nazioni Unite**”* (da leggersi in combinato con gli artt. 21 ss. sull'azione esterna dell'UE)

## ... segue

- **TUE, art. 6, par. 1:** *“L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”* e **parr. 2** *“L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”* e **3** *“I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle **tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali**”*
- **TFUE, art. 10:** *“Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a **combattere le discriminazioni** fondate sul sesso, la **razza o l'origine etnica**, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”* (**clausola orizzontale** volta a integrare la lotta contro le discriminazioni in tutte le politiche e le azioni dell'Unione)

## ... segue

- Il **TFUE** dedica la sua Parte Seconda (artt. 18 ss.) alla “**Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione**”. In particolare, l’**art. 19, par. 1** prevede *“Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la **razza o l'origine etnica**, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”*
- **TFUE**, Tit. V “**Spazio di libertà, sicurezza e giustizia**”, **art. 67, par. 3**: *“L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il **razzismo e la xenofobia**, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali”*

## ... segue

- **TFUE, art. 214, par. 1 (Aiuto umanitario):** *“Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internazionale e ai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione”*
- **Carta Diritti UE, art. 21, par. 1:** *“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la **razza**, il **colore** della pelle o **l'origine etnica** o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”*

# Gli strumenti UE – Diritto derivato

- **Direttiva 2000/43/CE** che attua il principio della **parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica**
- Si evidenzia al **considerando 6** che “L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine «razza» nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie”

## ... segue

- **Art. 1:** “La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”
- **Art. 2:** (nozione di discriminazione) “(...) il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione **diretta o indiretta** a causa della **razza** o dell'**origine etnica** (...)”

## ... segue

- Sussiste **discriminazione diretta** quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga
- Sussiste **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari
- Le **molestie** sono da considerarsi una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

## ... segue

- **Art. 5:** *“Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica”*
- **Art. 7, par. 1:** *“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure **giurisdizionali e/o amministrative**, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di **conciliazione** finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva”*
- **Art. 8:** Onere della prova sulla parte convenuta in giudizio

## ... segue

- **Direttiva 78/2000/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro.** Lo strumento stabilisce un quadro generale per garantire la parità di trattamento tra le persone sul luogo di lavoro nell'Unione europea, indipendentemente dalla loro religione o convinzione personale, disabilità, età o orientamento sessuale
- **Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale:** ravvicinare ulteriormente il diritto penale degli Stati membri per garantire l'efficace applicazione di una normativa chiara ed esaustiva per lottare contro il razzismo e la xenofobia

## ... segue

- Nella Dec. Quadro vengono considerate fattispecie penali (**art. 1**): a) **l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio** nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica; c) **l'apologia, la negazione o la minimizzazione** grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro; d) **l'apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana** dei crimini definiti all'articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza o all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro

## ... segue

- Pur tuttavia gli Stati membri possono decidere di rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l'ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi
- Inoltre, uno Stato membro può fare una dichiarazione (anche successiva) secondo cui renderà punibili la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini solo qualora questi siano stati accertati da una decisione passata in giudicato di un organo giurisdizionale nazionale e/o di un tribunale internazionale, oppure esclusivamente da una decisione passata in giudicato di un tribunale internazionale

# ... (segue)

- **Direttiva 2010/13/UE** (recentemente modificata) relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)
- **Art. 3:** “Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva”. Il successivo **par. 4** prevede tuttavia una deroga al principio per ragioni, *inter alia*, di “*ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l’incitamento all’odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui*”

# Grazie per l'attenzione!

